



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Direzione Generale - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

Ai Presidente del CRUL

Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei T.F.A.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Lazio

E p.c. Ai Dirigenti scolastici

delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio

Ai Gestori delle scuole paritarie del Lazio

Oggetto: D.M. 93/2012 – Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una DNL in lingua straniera - a.s. 2014/2015. **Deroghe di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 e all'art. 8, comma 2, del D.M. 93/2012.**

Pervengono a questo Ufficio diversi quesiti e richieste inerenti l'individuazione degli Istituti scolastici accreditati a svolgere attività di tirocinio all'interno della Regione Lazio e la possibilità di derogare dall'elenco delle scuole messo a disposizione dalla preposta Commissione regionale.

Si ribadisce al riguardo quanto già chiaramente indicato con nota prot. 1795 del 26/01/2015:  
*Si precisa altresì che il D.M. 93/2012 prevede la possibilità di derogare da quanto disposto (individuazione Istituti scolastici presenti in elenco regionale scuole accreditate), laddove si verificano le condizioni previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 (riguardante il personale docente a tempo indeterminato o a tempo determinato con nomina annuale o fino a termine delle attività, che svolge tirocinio presso l'istituto sede di servizio) e all'art.8, comma 2 (riguardante il caso in cui le istituzioni accreditate nella regione Lazio risultino in numero insufficiente, previa intesa degli Atenei o delle Istituzioni AFAM con l'Ufficio scolastico regionale).*

Nel caso di deroga prevista all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del D.M. 93/2012 le Istituzioni accademiche possono procedere autonomamente alla stipula di convenzione con le scuole interessate, **fermo restando il permanere dei requisiti previsti, valutati e certificati dai Dirigenti scolastici dell'Istituto interessato.**

Nel caso di deroga prevista all'art. 8, comma 2, del D.M. 93/2012 le Istituzioni accademiche potranno procedere sulla base di quanto di seguito rappresentato.

Si precisa in via preliminare che è esclusivo compito delle Istituzioni accademiche la stipula delle convenzioni con le sedi di tirocinio (troppo spesso pervengono a questo Ufficio sia quesiti di Dirigenti scolastici che ricevono richieste di stipula della convenzione direttamente dai corsisti, sia richieste di corsisti erroneamente indirizzate a questo Ufficio) e si sottolinea che l'offerta degli Istituti accreditati a livello regionale risulta essere, salvo per poche classi di concorso, sufficiente all'assolvimento del fabbisogno regionale. Infatti, pur nella consapevolezza di possibili disagi da parte

dei corsisti, si evidenzia ancora una volta che il vincolo per la stipula delle convenzioni appare essere a livello regionale.

A tal proposito, per agevolare la lettura della già comunicata offerta formativa degli Istituti accreditati, si allega alla presente nota un prospetto contenente, per le varie classi di concorso, il numero dei tutor e la relativa disponibilità di accoglimento tirocinanti.

Si precisa, altresì, che i numeri in esso espressi sono da considerarsi inferiori alla reale disponibilità, dal momento che le scuole, come previsto, stanno progressivamente implementando l'offerta sull'apposita pagina web del proprio sito e che sulla base di contatti diretti tra le parti le Istituzioni scolastiche potrebbero anche aumentare il numero delle disponibilità di accoglimento tirocinanti.

**Solo nel caso in cui non si rilevino disponibilità per talune classi di concorso o le Istituzioni Accademiche dimostrino l'insufficienza di posti a livello regionale**, susseguente ai contatti con le varie scuole accreditate, sarà possibile far richiesta di deroga tramite l'apposito Modulo accluso alla presente nota da inviare via email all'indirizzo *formazione.usrlazio@istruzione.it*.

Nel caso di richiesta di deroga per situazioni in cui, pur in presenza di scuola accreditata, si ravvisi l'impossibilità da parte del corsista a raggiungere la sede a fronte di certificati/autocertificati impegni lavorativi oppure di documentate cause di forza maggiore o per gravi e documentati motivi di salute (**richiesta accoglibile solo a livello interprovinciale**), le Istituzioni Accademiche potranno chiedere deroga, sempre dopo aver contattato le varie scuole accreditate a livello regionale, specificando le predette motivazioni sull'apposito Modulo e acquisendo agli atti tutta la documentazione che attesti l'esigenza sottesa alla richiesta di deroga.

Appare scontato che nell'individuazione delle scuole in deroga non vengano meno i requisiti dei tutor di istituto, così come previsti dalla vigente normativa.

La deroga si intenderà automaticamente accolta qualora, nell'arco di una settimana, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non faccia rilievi o comunichi dinieghi.

Si evidenzia per ultimo l'opportunità di ridurre al minimo indispensabile le richieste di deroghe, circoscrivendole ai soli casi di evidente necessità.

IL DIRETTORE GENERALE  
*F.to Gildo De Angelis*